



Settore 1 Amministrazione Generale - Organizzazione e Metodo
Servizio personale

ATTO GESTIONALE DIRIGENZIALE

Lodi, 26.11.2012
Prot. n..42517_/2012
Cat. III Cl. 6 fasc. 3

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AREA DIRIGENZA – COSTITUZIONE FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO – ANNO 2012–

IL DIRIGENTE

Considerato che il vigente contratto collettivo di lavoro per i dirigenti degli enti locali prevede in aggiunta alla parte fissa della retribuzione una parte variabile cui si provvede annualmente mediante la costituzione di apposito fondo da individuarsi secondo le modalità previste dall'art. 26 del CCNL 1998/2001;

Preso atto dell'accordo decentrato per l'attuazione del CCNL sottoscritto tra le parti in data 23 aprile 2001; Ritenuto, altresì, dover inserire all'interno del fondo le risorse di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del CCNL e precisamente quelle previste dall'art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che dette risorse sono comprensive degli oneri riflessi;

Dato atto che il fondo di cui trattasi per l'anno 2012 viene ad essere quantificato come segue:

Risorse fisse	
101.095,00	importo indennità posizione e risultato corrisposto 1998
3.400,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera d) CCNL 1998
3.264,00	risorse articolo 26 – comma 2 - CCNL 1998
4.638,00	risorse articolo 26 – comma 1 – lettera g) CCNL 1998
4.680,00	risorse articolo 23 – comma 1 – CCNL 22 febbraio 2006
7.813,00	risorse articolo 23 – comma 3 – CCNL 22 febbraio 2006 - 1,66 monte salari 2001
10.296,00	risorse articolo 4 – comma 1 – CCNL 15.05.2007
5.095,00	risorse articolo 4 – comma 4 – CCNL 15.05.2007
5.499,00	Risorse ex art. 5 comma 1 – CCNL 03.08.2010

4.306,00	Risorse ex art. 16 comma 1 – CCNL 22.02.2010
Totale risorse fisse	150.086,00.=
Risorse variabili	
16.439,00	Risorse ex art. 5 – comma 4 - – CCNL 03.08.2010
252.213,00	Risorse ex art. 26 – comma 3 – CCNL 23.12.1999 Risorse riorganizzazione
5.499,00	risorse di cui alla lettera e) articolo 26 CCNL 1998 (legge Merloni)
- 20.000,00	Riduzione Risorse ex art. 26 – comma 3 – CCNL 23.12.1999 Risorse riorganizzazione
risorse variabili	274.151,00
Riduzione	20.000,00
Totale risorse variabili	254.151,00

Fondo risorse complessive	
fisse	150.086,00
variabili	254.151,00
totale	404.237,00

Preso atto che per quanto attiene le risorse integrative di cui alla suddetta ipotesi di costituzione del fondo, verrà disposta la verifica sulla compatibilità di bilancio da parte del Collegio dei Revisori del Conto;

Tenuto conto che così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 a decorrere dall'anno 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Considerato, quindi, che il fondo costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo;

Vista la circolare n. 12 /2011 della Ragioneria Generale dello stato esplicativa per l'applicazione del richiamato art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122. per il calcolo della riduzione percentuale dell' ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio così come sotto riportato:

ANNO 2010

Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2010

Dirigenti 9

Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2010

Dirigenti 9

Consistenza media anno 2010

$$(9+9) : 2 = 9$$

ANNO 2012

Consistenza numerica personale dirigente in servizio al 1° gennaio 2012

Dirigenti 8

Consistenza numerica personale in servizio al 31 dicembre 2012 **(PRESUNTA)**

Dirigenti 8

Consistenza media anno 2012

$$(8+8) : 2 = 8$$

Calcolo della variazione percentuale da applicare al fondo

Media 2010: 9 sottratto Media 2012: 8 = 1

$$1 / 9 \text{ (media 2010)} * 100 = 11,111 \% \text{ riduzione percentuale}$$

Preso atto che :

con la delibera n. 51/2011 la Corte dei Conti Sezioni Riunite si è pronunciata sulla questione di massima rilevanza concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2- bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

Tale norma, come sopra richiamato, introduce due vincoli sulle risorse decentrate per il triennio 2011-2012-2013:

- 1) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- 2) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Alla luce di quanto sopra si pone in particolare il problema, dell'inclusione o meno, nell'ambito applicativo del predetto art.9, comma 2-bis, degli incentivi previsti da "specifiche disposizioni di legge" inseriti nelle risorse variabili del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999.

La Corte dei Conti della Lombardia, nel deferire alla Sezioni Riunite la questione di massima rilevanza, ha prospettato quattro tipologie di incentivi rientranti nella lett. k):

- ✓ compensi legati all'attività di progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163);
- ✓ compensi incentivanti per il recupero dell'ICI (art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);

- ✓ compensi in favore dell'avvocato comunale/provinciale derivanti da condanna alle spese della controparte (le indennità di turno del personale della polizia locale (finanziata con quota dei proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, ex art. 15, comma 1, del CCNL delle Regioni e degli enti locali 1 aprile 1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del successivo CCNL 5 ottobre 2001).

La Corte dei Conti Sezioni Riunite ricorda che, alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento, deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011), in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico.

La Corte dei conti tuttavia ritiene che, tra le risorse incentivanti indicate dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia che ha formulato la questione deferita, solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2- bis , del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 . Diversamente, le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2- bis .

Motivazioni per l'esclusione delle risorse destinate ai compensi per le progettazioni e per l'avvocatura interna:

- ✓ sono destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- ✓ dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica;
- ✓ con specifico riferimento ai compensi per le progettazioni interne, tale tipologia di prestazione professionale afferisce ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti.

Accertato che il fondo 2010 costituito con proprio atto era di €. 411.861,00 di cui €. 13.123,00.= per compensi legati all'attività di progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) nessun altro compenso per "specifiche disposizioni di legge" era inserito nelle risorse variabili del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999;

Visto:

- ✓ l'art. 9, comma 2- bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010;
- ✓ la richiamata deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite e le argomentazioni sopra riportate, il fondo deve essere ricalcolato in €. 398.738,00 (411.861,00 -13.123,00) a cui applicare la riduzione percentuale come sopra calcolata;

Il fondo deve essere così ricalcolato

Fondo 2010

411.861,00-13.123,00 (Merloni)= 398.738,00

- 398.738,00*11,111 % = 44.304,22 Ammontare riduzione fondo 2012

Fondo 2012 : 398.738,00-44.304,22 = 354.433,78

Accertato, che il fondo così costituito non è comprensivo dei compensi legati all'attività di progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163);

DISPONE

Per l'anno 2012 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è costituito come sopra definito;

Precisando che per quanto attiene le risorse integrative di cui alla suddetta costituzione del fondo, è stata disposta la verifica sulla compatibilità di bilancio da parte del Collegio dei Revisori del Conto come da verbale degli stessi in data 19 novembre 2012.

f.to Il Dirigente
LUNA dott.Loris